

PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

N. 7 DEL 24/05/2023

Oggetto: Cancellazione d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica non validi.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI AGRIGENTO

VISTA la legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i. recante *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* ed in particolare l'art. 8 *“Registro delle imprese”*;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il regolamento di attuazione del citato art. 8 della legge n. 580/1993 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in legge n. 2/2009, il quale, nell'ambito delle misure volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto, ai commi 6 e 6-bis dell'art. 16, che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad iscrivere presso il Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata nell'istanza di iscrizione nel Registro medesimo;

VISTO, altresì, il successivo D.L. 18/12/2012, n. 179, convertito in legge n. 221/2012, il quale all'art. 5, comma 2, ha esteso l'obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese un indirizzo di posta elettronica certificata anche alle imprese individuali;

CONSIDERATO che l'indirizzo PEC, iscritto nell' *“Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti”* (cosiddetto INI-PEC) di cui all'art. 6-bis del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.), deve essere valido, in quanto indirizzo pubblico informatico di riferimento dell'impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli effetti di legge;

CONSIDERATO che il comma 2 del predetto art. 8 della legge n. 580/1993 e s.m.i. stabilisce che *“Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro”*;

VISTA la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, secondo la quale gli indirizzi PEC non validi, in quanto revocati, non attivi o non univoci, devono essere eliminati dal Registro delle Imprese;

ATTESO, altresì, alla luce della novella introdotta dall'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, che il legislatore si pone l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dei già citati art. 16 del D.L. n. 185/2008 e art. 5 del D.L. 179/2012 ;

VISTO, in particolare, che detto art. 37 del D.L. n. 76/2020, al comma 1, lett. b), per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al *domicilio digitale*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 37, comma 1, lett. c), del più volte citato D.L. n. 76/2020, ha inserito il seguente comma 6-ter all'art. 16 del D.L. 185/2008: *“il Conservatore del Registro*

delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del Codice civile” e che analoga disposizione, prevista per le imprese individuali, è contenuta nello stesso art. 37, comma 2, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 179/2012, in base alla quale “il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del Codice civile”;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 7 del 28/2/2023 avente ad oggetto “Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese. Approvazione”;

RILEVATO, inoltre, che la Camera di Commercio di Agrigento, con riferimento alle **5** imprese indicate nell'allegato elenco, ha accertato che i rispettivi domicili digitali, iscritti nel Registro delle Imprese, sono irregolari in quanto non validi;

CONSIDERATO che, il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese, con nota trasmessa per raccomandata AR, ha richiesto alle imprese di provvedere a trasmettere apposita domanda di iscrizione di un nuovo domicilio digitale in sostituzione di quello iscritto assegnando il termine di trenta giorni per provvedere;

CONSIDERATO che dette imprese, decorso il suddetto termine, non hanno provveduto a quanto richiesto;

TENUTO CONTO, pertanto, che la sopravvenuta inefficacia dei domicili digitali in questione comporta la necessità dell'iscrizione d'ufficio della loro cessazione;

TENUTO CONTO, altresì, dell'impossibilità di procedere tramite PEC per la rilevata non validità e valutata l'antieconomicità di procedere tramite A/R, per la duplice motivazione dell'imputabilità della fattispecie in capo all'impresa e della natura vincolata del provvedimento del Conservatore;

RICHIAMATE, dunque, le norme legislative tempo per tempo vigenti in tema di riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO, pertanto, ai fini della notifica del presente provvedimento, di poter mutuare la disciplina contenuta nell'art. 8 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. che, al comma 3°, stabilisce: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima” e ciò anche nel caso in cui un procedimento amministrativo di identico contenuto sia destinato a soggetti (imprese) che si trovano nella stessa situazione di irregolarità;

DISPONE

- l'iscrizione d'ufficio, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 37 D.L. 16/07/2020, n. 76, della cessazione dei domicili digitali delle **5** imprese di cui all'elenco Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento e le cui denominazioni debbono

intendersi integralmente richiamate;

- che la notificazione del presente provvedimento, integrato dell'elenco delle imprese destinatarie, avvenga mediante pubblicazione per sette giorni consecutivi all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale in apposita sezione. Nei successivi otto giorni è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2189 del Codice civile;
- Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Registro Imprese e al Referente informatico per gli adempimenti di competenza.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
(Dott. Gianfranco Latino)

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE

N° Progr.	REA	DENOMINAZIONE	PEC	STATO CASELLA	DATA AVVIO PROCEDIMENTO
1	164184	L'ARTE DEL PANE DEI F.LLI TUTTOLOMONDO S.N.C. DI TUTTOLOMONDO PAOLO E SALVATORE	F.LLI.TULUMELLO@PEC.IT	Revocata	17/02/23
2	167717	BONANNO PIETRO	BONANNOPIETRO66@PEC.IT	Revocata	20/02/23
3	177044	GAMBERO ROSSO S.R.L.	GAMBEROROSSO@PEC.IT	Revocata	17/02/23
4	178692	DI NARO PIETRO GIOACCHINO	DINARAPIETRO@GIGAPEC.IT	Revocata	17/02/23
5	203751	BARBIERE COTTITTO ANTONIO	PARRUCCHIERIANTONIOCOTTITTO@LEGALMAIL.IT	Non valido	17/02/23